

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 244/16: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE:

DL 244/16: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

ALLEGATO (*Proposte emendative*) 25

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.30

**DL 244/16: Proroga e definizione di termini.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che le Commissioni avviano l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato.

Passando, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento rileva che, in primo luogo, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione sono state inserite alcune proroghe relative, in particolare, a termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Nel dettaglio, il comma 2 proroga i termini per l'esercizio di due disposizioni di delega contenute nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo): si tratta, in particolare, della delega di cui all'articolo 15, comma 1, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, mediante il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero per le politiche agricole e forestali, il riassetto del settore ippico e il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della delega all'articolo 21, comma 1, concernente il sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati. Tali termini sono prorogati a diciotto mesi (anziché dodici) dall'entrata in vigore della predetta legge.

A sua volta, il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi.

Altre disposizioni prorogano di sei mesi i termini per l'emanazione di alcuni decreti in materia di contabilità dello Stato che riguardano il potenziamento del bilancio di cassa.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni.

Oggetto di proroga sono in particolare: le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013; la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti pubblici di prima fascia; i termini per assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche e il termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica; le autorizzazioni alle assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente; il termine di conclusione della procedura di selezione pubblica bandita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È inoltre disposta l'estensione all'anno 2017 delle facoltà assunzionali del Ministero dell'ambiente; la proroga dell'operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015; la proroga dell'operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

Con specifico riferimento agli enti territoriali, è, altresì, conferita alle province la facoltà di prorogare, al 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; è altresì prorogata la facoltà per le province e le città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego e la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei

rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali. Infine, sono prorogati i termini relativi alle procedure concorsuali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti.

I commi 2 e 2-bis – quest'ultimo aggiunto nel corso dell'esame al Senato – recano disposizioni concernenti il Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, si prevede la proroga al 31 dicembre 2017 delle graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 e, conseguentemente, si autorizza l'amministrazione penitenziaria (nell'ambito delle facoltà assunzionali per il 2016) ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante lo scorrimento delle suddette graduatorie.

Nel corso dell'iter al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni all'articolo 1. In particolare, i commi 3-bis e 3-ter recano alcune norme specifiche per le assunzioni da parte dell'Istituto superiore di sanità e per la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Il comma 5-bis, a sua volta, proroga la scadenza (attualmente al 31 dicembre 2017) dei contratti a tempo determinato del personale dell'ISTAT, stabilendone il termine entro la conclusione delle procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Il comma 12-bis, sempre introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I commi 15-bis e 15-ter elevano la durata del mandato del Presidente e degli altri due membri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) da 4 a 7 anni (anche con riferimento ai componenti in carica alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del provvedimento in esame) e sopprimono la possibilità di un secondo mandato.

Il comma 15-*quater* stabilisce che le regioni e gli enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014), possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali, inoltre, hanno l'obbligo di dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con un'apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

Il comma 16-*bis* proroga l'efficacia del Programma statistico nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016, nelle more dell'entrata in vigore del Programma triennale successivo, e comunque non oltre il 30 novembre 2017.

L'articolo 2, proroga – al comma 1 – dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali del medesimo Ordine.

I commi 2 e 3, a loro volta, prorogano dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2016, è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.

Il medesimo articolo 2, ai commi 4, 5 e 6, disciplina, fino all'adozione delle nuove tariffe postali, il regime agevolato applicabile per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, ossia: dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione; dalle imprese editrici di libri; dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al medesimo registro (individuate dall'articolo 21, comma 3 del decreto-legge n. 216 del 2011 e indicate all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003); dalle associazioni d'arma e combattentistiche.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 2-*bis* che posticipa l'applicazione delle nuove regole relative al tetto massimo dei contributi erogabili a determinate imprese editrici all'« esercizio successivo » a quello di approvazione dei decreti attuativi delle deleghe recate dall'articolo 2 della legge n. 198 del 2016, e modifica in parte il criterio di calcolo di tale tetto.

L'articolo 3, al comma 1 prevede, per il 2017, in conformità ad una fattispecie di deroga già stabilita per il 2016, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata dell'intervento di integrazione salariale straordinaria. Il comma 2 proroga il termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Il comma 3 differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali.

Nel corso dell'esame presso il Senato all'articolo 3 sono state aggiunte ulteriori disposizioni, la prima delle quali prevede la possibilità di prorogare o rinnovare i trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici o da loro articolazioni e sezioni territoriali.

Con altra disposizione, si dispone il differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso

dei trattori agricoli o forestali, nonché quello per i relativi corsi di aggiornamento.

È poi prorogato di sei mesi, dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017, il termine di decorrenza dell'obbligo della comunicazione in via telematica all'INAIL dei dati relativi agli infortuni.

È inoltre disposto il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio riguardanti i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Altra disposizione inserita all'articolo 3 dispone il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.

Inoltre, è previsto che le prestazioni economiche assistenziali relative ai malati di mesotelioma (che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto) spettano in favore degli eredi per i casi di decesso del *de cuius* intercorsi anche nell'anno 2016 (e non solo nel 2015).

Al medesimo articolo 3, nuovi commi introdotti nel corso dell'esame al Senato intervengono in materia di rivalutazione delle pensioni (cosiddetta perequazione), differendo al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.

È altresì prorogato fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi.

Il comma 3-*novies* riapre al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.

L'articolo 4 proroga, al comma 1, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica, mentre il comma 2 proroga (dallo stesso 31 dicembre 2016) alla medesima data del 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.

Sono altresì autorizzate, al comma 3, le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di «tipo b», in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale (2012, 2013 o attuale).

Il comma 3-*bis* – inserito durante l'esame al Senato – proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2019 la possibilità per le università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Conseguentemente, proroga (dal 2018) al 2020 il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di «tipo b», che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Il comma 4 differisce all'anno scolastico 2019/2020 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 107, della legge n. 107 del 2015, che faceva riferimento, quale termine di decorrenza iniziale della nuova disciplina, all'anno scolastico 2016/2017. La previsione posticipa dunque all'anno scolastico 2019/2020 la scomparsa della terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.

Al medesimo articolo 4, al comma 5 è disposta la proroga, anzitutto, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (*ex* articolo 8 della legge n. 124 del 1999), e prorogati

ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. La proroga fino al 31 dicembre 2016 era stata disposta dall'articolo 1, comma 215, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

Tra le disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato, ricorda il comma 2-bis dell'articolo 4, che differisce al 31 dicembre 2017 il termine per effettuare gli adeguamenti antincendio previsti, per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014.

Il comma 5-bis, a sua volta, dispone che, per la riforma degli «istituti per sordomuti» di Roma, Milano e Palermo come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con regolamento governativo.

Il comma 5-ter proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui devono essere conseguiti i diplomi finali delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), rilasciati all'esito dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, ai fini dell'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente.

Il comma 5-quater – anch'esso inserito durante l'esame al Senato – estende all'anno accademico 2016-2017 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 (legge n. 143 del 2004) per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.

Il nuovo comma 5-quinquies estende di ulteriori 2 anni la validità dell'idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della disciplina previgente la legge n. 240 del 2010, portandola, complessivamente, a 9 anni. Il comma 5-sexies estende di 30 giorni il termine previsto per la conclusione, da parte delle Commissioni nazionali per l'a-

bilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, del lavoro di valutazione delle domande dei candidati.

Il comma 5-septies dell'articolo 4, a sua volta, dispone alcune modifiche alla disciplina relativa alle votazioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi – che, tra l'altro, è previsto si dovranno svolgere contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno in scadenza – finalizzata a consentire la piena operatività del Consiglio nazionale del medesimo Ordine.

L'articolo 5 proroga, in promo luogo, alcuni termini relativi al procedimento di promozione a dirigente superiore nonché di accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato (commi 1 e 2). In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato è subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento prevista dal decreto legislativo n. 334 del 2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato. Il comma 2 reca la medesima disposizione di proroga, con riferimento all'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato.

Al comma 3 è disposta la proroga al 31 dicembre 2017 del termine dal quale acquistano efficacia alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per gli immigrati. Sono, più precisamente, le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

È altresì prorogato a tutto il 2017 un termine in materia di poteri sostitutivi del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali (comma 4) nonché, di un anno, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle conta-

bilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, posto dall'articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge n. 78 del 2010. I comuni coinvolti dalla norma sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti – ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o siano appartenuti a comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia).

È inoltre prorogato, al comma 7, un termine relativo ad una procedura semplificata per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è prorogato (comma 8) al 31 gennaio 2018 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Siffatta facoltà per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti a fini di prevenzione è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7.

Ulteriori proroghe disposte dall'articolo 5 riguardano il termine per l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria (comma 9); i termini relativi al riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale ed ai trasferimenti erariali per le Province di Sardegna e Sicilia (comma 10); il termine per la deliberazione di bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017, prorogato dal comma 11 al 31 marzo 2017.

Nel corso dell'iter al Senato i nuovi commi introdotti all'articolo 5 riguardano

la proroga al 31 dicembre 2017 – relativamente agli esercizi degli anni 2013, 2014 e 2015 – del termine, fissato dalla legge n. 96 del 2012 al 15 giugno di ogni anno, entro cui i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti politici devono trasmettere alla Commissione di garanzia il rendiconto ed i relativi allegati unitamente al giudizio espresso dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso.

Inoltre, è oggetto di proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:

Sono altresì differiti i termini per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3-4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011). Per i rifugi alpini il comma 11-quinquies prevede un differimento temporale più esteso, fino al 31 dicembre 2017.

Infine, nel corso dell'esame al Senato è stata approvata una modifica normativa relativa agli enti che, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio, non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario, prevedendo che gli stessi possano procedere alla deliberazione di un nuovo piano entro il 30 aprile 2017.

L'articolo 6 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguano ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costitu-

zione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Al comma 2 è autorizzata la proroga, per il 2017, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

È altresì prorogato, al comma 3, dal 29 gennaio 2017 al 29 aprile 2017 il termine massimo di vigenza dell'attuale rapporto concessorio con la RAI relativo al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che affiderà nuovamente la concessione, mentre il comma 4 differisce al 1° gennaio 2018 l'applicazione alla RAI delle misure di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.

È prorogato di 24 mesi, dal comma 5, i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016). La proroga è disposta per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara.

I commi 6 e 7 recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in ragione del ritardo nella sua istituzione: si tratta di termini a decorrere dai quali il mancato adempimento – degli obblighi di utilizzo del Registro – costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti.

L'articolo 6, comma 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine delle concessioni per commercio

su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

Il comma 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, opera un differimento di due anni, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018, del termine per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici.

È infine prorogato, dal comma 10, al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi.

Nel corso dell'esame svolto al Senato sono state inserite nuove disposizioni all'articolo 6. In particolare, i nuovi commi 10-*bis* e 10-*ter* intervengono sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura, attualmente in corso, di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano ambientale previste dal decreto-legge n. 191 del 2015.

Il comma 10-*quater*, a sua volta, prevede che le disposizioni relative al contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, non si applichino alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione.

Il comma 10-*quinquies* dispone la proroga annuale in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni

L'articolo 7, ai commi 1 e 2, differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.

Il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'allungamento della validità – da due a sei anni – delle graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche.

È stato modificato nel corso dell'esame al Senato il comma 3 che, nel nuovo testo, dispone il differimento (dal 1° gennaio 2017) al 1° gennaio 2020 dell'applicazione di alcuni divieti in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 7, aggiunto durante l'esame al Senato, dispone una proroga dei termini vigenti – dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento di spese veterinarie – per l'invio al Sistema tessera sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva, sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 7-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone la proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

L'articolo 8 interviene – al comma 1 – sull'articolo 2248 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di prorogare di un anno (dal 2016 al 2017) il regime transitorio di avanzamento di grado per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 2, proroga per l'anno 2017 la validità dei limiti massimi vigenti di lavoro straordinario consentito per il personale

dei corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato).

È altresì prorogato, al comma 3, dal « bilancio 2016 » « al bilancio 2017 » il termine entro il quale le unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa dovranno conseguire l'obiettivo dell'economica gestione.

Il comma 4 dell'articolo 8 novella il decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di affidare, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri specificando che il coordinamento delle medesime operazioni è affidato al Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio. Il medesimo comma differisce il termine, dal primo gennaio 2017 al 30 aprile 2017, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'inquadramento del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 5 reca una specifica disposizione concernente il pagamento del contributo obbligatorio per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate da parte del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 8, commi 5-*bis* e 5-*ter*, aggiunti nell'ambito dell'esame parlamentare al Senato, dispongono la proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare fino al 31 maggio 2018 e la proroga del termine per concludere i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza fino al 15 luglio 2018.

Il nuovo comma 5-*quater*, infine, dispone la proroga per gli anni 2017-2019 della corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime innanzitutto il proprio rincrescimento per il ritardo con il quale l'altro ramo del Parlamento ha trasmesso il disegno di legge, segnalando inoltre come molte delle mo-

difiche introdotte non siano strettamente collegate alla materia del provvedimento. Nonostante ciò evidenzia la necessità di procedere a un rapido esame dello stesso onde evitare il pericolo di decadenza del decreto-legge.

Passando, quindi, ad illustrare gli ulteriori articoli del provvedimento, osserva che in materia di infrastrutture e di trasporti interviene l'articolo 9, il cui comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, per il 1° gennaio 2017. Il successivo comma 3 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Viene poi prorogata, con il comma 4, l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici – prevista dall'articolo 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 –, che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.

Quanto al comma 5 evidenzia che con esso si proroga, limitatamente all'anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 (28 febbraio nel testo originario del decreto-legge).

I commi 6 e 7 prorogano al 31 dicembre 2018 la facoltà riconosciuta all'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC di assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale, rinnovabile sino ad un massimo di tre anni.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, per cui entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il comma 9 prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla ri-localizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Nel corso dell'esame presso il Senato all'articolo sono state aggiunte ulteriori disposizioni, la prima delle quali, al comma 2-*bis*, è costituita dalla proroga al 31 gennaio 2018 del termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2017 – entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico per la disciplina degli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Il comma modifica poi la disciplina relativa al-

l'accesso al mercato dei servizi di linea ed impone ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale di adeguarsi a tali previsioni entro novanta giorni, pena la decadenza delle autorizzazioni.

Sempre in tema di infrastrutture e trasporti si prevede inoltre, al comma 9-bis, che la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, relativa al superamento delle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia sia mantenuta in esercizio fino al completamento degli interventi previsti a tal fine e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Inoltre il comma 9-ter proroga, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014, in relazione all'ancora non avvenuto completamento dell'iter di approvazione del nuovo Contratto di Programma 2016-2021.

Con i commi da 9-quater a 9-septies si dispone poi l'esclusione dell'ANAS per il triennio 2017-2019 da alcune norme di contenimento della spesa ed in tema di limiti assunzionali, ed inoltre, al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno, si assegna alla provincia stessa di un contributo di 5 milioni di euro.

Con i commi da 9-octies a 9-undecies si proroga al 31 dicembre 2017 il termine vigente del 31 dicembre 2016 relativo alla detraibilità, ai fini IRPEF, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Si prevede infine, al comma 9-duodecies, una proroga annuale del termine di durata in carica, triennale, dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 intervengono in tema di giustizia, prevedendo, al comma 1, la proroga dei

termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2018 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

All'articolo 10 sono state aggiunte diverse disposizioni durante l'esame presso il Senato, prevedendosi in primo luogo, al comma 2-bis, un intervento sulla disciplina relativa ai trasferimenti dei magistrati assegnati in prima sede, subordinandone il trasferimento ad altra sede, o l'assegnazione ad altre funzioni, ad un periodo di permanenza triennale e non già quadriennale. Si interviene poi al comma 2-ter sulla legge di riforma della professione forense, in ordine ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, consentendosi l'iscrizione nell'apposito albo speciale agli avvocati che, entro 5 anni dall'entrata in vigore della riforma – in luogo degli attuali 4 anni – maturino i requisiti secondo la previgente normativa. Inoltre, in ordine alla disciplina transitoria relativa all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, si prevede al comma 2-quater che per i primi 5 anni, in luogo degli attuali 4, dall'entrata in vigore della riforma, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia svolto secondo le norme previgenti alla riforma del 2012. Con riguardo alla realizzazione di nuove sedi per gli uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, nel riservarsi risorse fino a 30 milioni di euro nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione, si prolungano al comma 2-quinquies alcuni tempi relativi agli adempimenti per l'effettuazione dei lavori, stabilendosi che in caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro trentasei mesi, in luogo degli attuali dodici, dalla pubblicazione

della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato; la revoca interviene altresì in caso di mancato affidamento dei lavori entro 24 mesi, in luogo degli attuali sei mesi. Una ulteriore disposizione concerne infine, comma 2-*sexies*, la proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 del termine per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti nel campo delle vendite pubbliche.

L'articolo 11, concernente la materia dei beni ed attività culturali, reca, al comma 1, disposizioni inerenti misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei. In particolare proroga al 1° gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza speciale di Pompei e proroga al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all'Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario; estende inoltre a 36 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita presso la citata Soprintendenza speciale.

Il comma 2 proroga, dal 31 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, il termine previsto per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della Card cultura introdotta dalla legge di stabilità 2016.

Il comma 3 proroga, dal 30 gennaio 2017 al 1° aprile 2017, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse ulteriori euro 10 milioni di euro per il 2017. È stata altresì prevista, con una modifica apportata nel corso dell'esame del Senato, la possibilità di destinare risorse per il 2017 al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori

delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai recenti eventi sismici.

Quanto alle ulteriori disposizioni inserite al Senato, è stata prorogata al 1° luglio 2017, con il comma 2-*bis*, l'entrata in vigore di alcune recenti modifiche alle norme in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. È poi stata introdotta, al comma 3-*bis*, una proroga dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2017 dell'obbligo regionale di delimitare i Distretti turistici istituiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Segnala poi, al comma 3-*ter*, l'ampliamento da 120 a 180 giorni del termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per la definizione delle modalità applicative riguardanti il deposito delle opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo, nonché la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, per l'Istituto Luce-Cinecittà. Si dispone poi, con il comma 3-*quater*, la stabilizzazione della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo (ora Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo), sopprimendo il riferimento alla data del 31 dicembre 2017 quale termine delle attività della Fondazione medesima, ed apprestando contestualmente le necessarie risorse, per 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

L'articolo 12 interviene in materie di competenza dei Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura, disponendo al comma 1 la proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI. Il comma 2 proroga di un anno, dal 31

dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, l'applicazione della soglia percentuale del 35 per cento di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 per cento troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Presso il Senato si è inoltre disposto, con il comma 2-*bis*, il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime. Oltre poi ad introdursi, con il comma 2-*ter*, una proroga di sei mesi del termine entro cui i consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti alla disciplina sulla parità dei sessi, con il successivo comma 2-*quater* si interviene sul contributo al Consorzio per il controllo ed il monitoraggio della filiera degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), in particolare disponendosi che la determinazione del contributo nelle misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 154 del 2016 avvenga – anziché a decorrere dall'anno 2017, come attualmente previsto – a decorrere dal 1° luglio dell'anno 2017.

Per quanto concerne la proroga di termini in materia economica e finanziaria, segnala che l'articolo 13, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la vigenza del limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – previsto per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di

amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 2 proroga poi al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti – indicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas – necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.

Il comma 3 estende all'anno 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Il comma 4, modificato al Senato, posticipa dal 3 dicembre 2016 al 1° ottobre 2017 l'applicazione delle norme che: dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI; prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo del modello F24.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2016 al momento del trasferimento delle funzioni all'albo dei consulenti finanziari, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il comma 6 anticipa all'esercizio finanziario 2016 l'applicabilità di alcune disposizioni contabili che consentono l'assunzione di impegni oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario, la cui efficacia è attualmente prevista, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le disposizioni recate dall'articolo 13 sono state consistentemente integrate nel corso dell'esame presso il Senato. Il comma 4-*bis* consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.

I commi da 4-*ter* a 4-*octies* recano alcune misure di semplificazione in favore dei contribuenti, in primo luogo prorogando al 31 dicembre 2017 la vigenza degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea. Viene in particolare sostituita la normativa concernente gli obblighi di comunicazione relativi ad operazioni intracomunitarie, nel senso di snellire gli adempimenti e limitare detti obblighi agli acquisti intracomunitari e se ne regola l'applicazione nel tempo; viene abrogata la disciplina delle comunicazioni al fisco e degli specifici controlli dell'Agenzia delle entrate in relazione alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci. Si demanda poi ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Si abroga infine la norma che subordina l'abbattimento al 30 per cento dell'imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Il comma 5-*bis* consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure di efficientamento delle proprie strutture, di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020.

Un altro gruppo di modifiche attiene ad accordi di prestito di natura internazionale. Sono in particolare previste, ai commi da 6-*bis* a 6-*quinquies*, disposizioni volte a prorogare fino al 16 novembre 2022 la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB): a tal fine si autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino alla suddetta data, per un importo massimo pari a circa 6,900 milioni di diritti speciali di prelievo-DSP, la durata dell'accordo in questione. Nel medesimo ambito, si proroga (commi da 6-*sexies* a 6-*octies*) l'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti garantiti dallo Stato – per un importo massimo pari a 400 milioni di diritti speciali di prelievo, DSP, da erogare a tassi di mercato – a favore dei Paesi più poveri tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT) del FMI. Vengono infine prorogate (commi 6-*novies* e 6-*decies*) le vigenti disposizioni per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale-FMI per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti al Fondo: a tal fine si autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il medesimo Fondo un accordo di prestito bilaterale, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al 31 dicembre 2020.

Con il comma 6-*undecies* si dispone un finanziamento per il 2017 per i trattamenti di integrazione salariale nel settore della pesca, in analogia a interventi disposti negli anni precedenti, destinandosi a tal fine uno stanziamento di 17 milioni di euro per il 2017, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

I commi 6-*duodecies* e 6-*terdecies* incidono sulla destinazione delle sanzioni

sulla coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino, stabilendo tra l'altro al 31 dicembre 2017 il termine entro cui le autorità pubbliche si adeguano alla normativa europea di unificazione ed accreditamento, ai fini della verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino.

Il comma 6-*quaterdecies* fa riferimento ai saldi degli enti del Servizio sanitario nazionale ed è volto ad integrare la norma che esenta dal conteggio – ai fini del saldo non negativo per l'anno 2016 – gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015. Con una ulteriore norma, costituita dal comma 6-*quinqüesdecies*, si interviene in materia di modalità di redazione dei bilanci degli intermediari finanziari, nonché dei confidi iscritti nell'albo degli intermediari medesimi, con il quale si specifica il novero dei soggetti ai quali è consentito di redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari « non IFRS » ovvero non tenuti, nella redazione dei documenti contabili, al rispetto dei principi contabili internazionali.

Con il comma 6-*sexiesdecies* si estende da 15 a 25 anni, a decorrere dal 2005, il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio, posto a carico dei costruttori, in favore del Fondo per il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli acquirenti di immobili da costruire danneggiati nei loro diritti patrimoniali e, da ultimo, con il comma 6-*septiesdecies* si incrementa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2017 il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 311 del 2004.

In materia finanziaria interviene anche l'articolo 13-*bis*, che estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali re-

datti dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese. Coerentemente con tali modifiche viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento; le norme intervengono anche sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda; viene inoltre stabilito che le nuove norme decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP ed è previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

L'articolo 14 attiene al tema degli interventi emergenziali, nel cui ambito, con il comma 1, si modificano i criteri di priorità, stabiliti dalla legge di bilancio 2017, per l'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari. Rispetto ai criteri vigenti si prevede che sia data priorità ad un ulteriore criterio riferito agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici da agosto ad ottobre del 2016 (come individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016), nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (decreti-legge n. 74 del 2012 e n. 83 del 2012) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.

Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. In particolare, la norma oggetto della proroga in esame ha previsto la sospensione delle

fatture relative alle utenze, ivi comprese le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica, localizzate nei comuni colpiti dal sisma, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti comuni. La proroga comprende anche gli atti e le operazioni da compiersi su altra piazza. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dai suddetti eventi sismici del 2016, delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Quanto al comma 3, esso estende fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, c.d. « decreto sisma ». La norma oggetto di proroga ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che

hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge.

Il comma 7 interviene in favore del comune di L'Aquila, assegnando un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico. Il comma 8 stanziava un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti anche a mezzo di ordinanze, stabilendo la relativa copertura.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento, da parte dei Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ed il comma 10 proroga al 31 dicembre 2017, rispetto al 31 dicembre 2016 già previsto, l'Unità Tecnica-Amministrazione-UTA, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Il comma 11 proroga al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale relativa alla « Galleria Pavoncelli » ed il comma 12 proroga infine al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento « Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.

Anche all'articolo 14 sono state inserite in sede di esame presso il Senato ulteriori disposizioni, prima delle quali il comma 5-bis, riguardante gli enti locali dell'Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012, per i quali viene prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e pre-

stiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015. I commi 6-*bis* e 6-*ter* concernono la sospensione delle imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 disponendo che tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine, che la disposizione in commento proroga di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, con un onere pari a circa 25 milioni di euro.

Il comma 6-*quater* proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 e dagli eccezionali eventi atmosferici del gennaio-febbraio 2014. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300 mila euro per l'anno 2017.

Con il comma 7-*bis* viene prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, il termine di efficacia di alcune graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, limitatamente alle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato dei comuni de L'Aquila e del cratere a seguito dell'evento sismico in Abruzzo dell'aprile 2009.

Con il comma 9-*bis* nella medesima finalità emergenziale si prevede si applichino per gli anni 2017 e 2018 alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 il cui periodo di applicazione è ora previsto nel biennio 2016-2017: tali norme concernono l'autorizzazione, per i comuni del cratere conseguente al sisma in Abruzzo dell'aprile 2009, a prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Al contempo viene quantificato un limite di spesa, ri-

spettivamente di 1,7 milioni di euro per il comune de L'Aquila e di 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

I commi da 12-*bis* a 12-*quater* recano l'erogazione e il riparto di contributi finanziari per gli anni dal 2017 al 2020 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici, disponendo al contempo la copertura dei relativi oneri. Tali contributi concernono sia i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sia quelli danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 2009 nella provincia de L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo, sia, infine quelli danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

I commi 12-*quinquies* e 12-*sexies* modificano l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 le agevolazioni operanti nelle zone franche urbane-ZFU dell'Emilia.

Il comma 12-*septies* dispone che gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017.

L'articolo 14-*bis* proroga il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare i nuovi concorsi per dirigenti previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2015 che, rammenta, dispone che le agenzie medesime possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016: termine ora posposto al 31 dicembre 2017.

L'articolo 14-*ter* dispone, in tema di recupero dell'evasione, che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, c.d. nuovo spesometro, sia effettuata su base

semestrale. Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre viene tuttavia prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017 e, per la comunicazione relativa al secondo semestre, si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

L'articolo 14-*quater* proroga dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotta nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

L'articolo 15 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del provvedimento in esame.

L'articolo 16 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto-legge, a partire dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ossia dal 30 dicembre 2016.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Laura CASTELLI (M5S) contesta aspramente il modo di operare seguito dal Senato nell'esame del provvedimento in oggetto, modo di operare ormai regolarmente adottato per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, i quali vengono trasmessi all'altro ramo del Parlamento con l'aggiunta di numerose disposizioni estranee e in tempi che non consentono l'approvazione di alcuna ulteriore modifica, nemmeno di carattere soppressivo.

Sottolinea inoltre come in questo caso, oltre all'aggiunta di disposizioni estranee, siano state introdotte misure che rischiano di produrre rilevanti dissesti nei conti pubblici, dinanzi alle quali l'indignazione e le contestazioni, pur se ampiamente giustificate, risultano totalmente sterili.

Si sofferma poi in particolare sui commi 6-*novies* e 6-*decies* dell'articolo 13, relativi alla partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, con la stipula di un prestito, da parte della Banca d'Italia, di oltre 23 miliardi di euro. A questo proposito ricorda come anche il nostro Paese sia chiamato ad affrontare crisi finanziarie, come quella del sistema bancario, e che sarebbe più opportuno impiegare a tal fine somme di tale rilevanza.

Segnala poi che i commi da 6-*sexies* a 6-*octies* dell'articolo 13 prorogano l'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti, garantiti dallo Stato, ai Paesi più poveri, chiedendo come possa il nostro Paese, che non è in grado, a quanto sostiene il Ministero dell'economia e delle finanze, di garantire un reddito di cittadinanza ai propri cittadini, concedere prestiti ad altri Paesi.

Si astiene quindi dal commentare ulteriori disposizioni la cui estraneità per materia e criticità finanziaria potrebbe essere rilevata, volendo invece segnalare la mancanza di interventi in materia di enti locali, la cui necessità è stata più volte manifestata.

Infine, apprezzando l'intervento del presidente del Senato che ha consentito quanto meno l'eliminazione di alcune disposizioni palesemente estranee, ritiene che, se ci fosse una vera volontà in tal senso, si farebbe ancora in tempo ad apportare rapidamente alcune modifiche al testo e a rinviare il provvedimento al Senato per la sua definitiva approvazione.

Riccardo NUTI (M5S) segnala che la prassi secondo la quale i decreti-legge devono essere approvati senza modifiche dal ramo del Parlamento che li esamina in seconda lettura, pena la loro decadenza,

non deriva da una necessità ineludibile ma da un volontario e inutile prolungamento dell'esame in prima lettura, allo scopo di consentire l'introduzione di disposizioni estranee e controversie, delle quali si rende di fatto impossibile la soppressione.

Invita pertanto i colleghi a provare a far decadere almeno una volta un decreto-legge allo scopo di porre un freno a questa prassi, della quale tutti sembrano lamentarsi.

Maino MARCHI (PD), in risposta a quanto evidenziato dal deputato Nuti, ricorda che la riforma costituzionale predisposta dal Governo Renzi avrebbe consentito, tra l'altro, l'eliminazione della navetta parlamentare dei disegni di legge. Osserva inoltre che anche la Camera dei deputati, quando esamina i disegni di legge di conversione in prima lettura, spesso non li conclude in tempi tali che il Senato possa apportarvi modifiche.

Entrando nel merito del provvedimento, sottolinea il significativo lavoro svolto dal Senato, che ha introdotto molte delle disposizioni che attualmente lo compongono. In particolare, tra le misure di maggiore importanza, evidenzia l'introduzione di disposizioni in favore dei territori colpiti da calamità naturali negli anni precedenti al 2016, soprattutto con riferimento agli eventi sismici dell'aprile 2009 in Abruzzo e del maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Ricorda inoltre la proroga della detraibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del 50 per cento dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Segnala comunque l'assenza di misure a suo parere necessarie, come la definizione delle modalità con le quali provvedere alla distribuzione delle risorse concesse agli enti locali dalla legge di bilancio 2017 o l'introduzione di norme di semplificazione, auspicando che entro la fine della legislatura si possa intervenire anche in queste materie.

In relazione alle preoccupazioni per la finanza pubblica manifestate dalla depu-

tata Castelli, ricorda che tutte le norme attualmente contenute nel provvedimento hanno superato il vaglio della Ragioneria generale dello Stato e pertanto sono state giudicate compatibili con la disciplina contabile, comprese le disposizioni relative ai prestiti della Banca d'Italia, per i quali si prevede la garanzia dello Stato. A questo proposito critica il raffronto effettuato dalla collega Castelli tra la situazione economica delle popolazioni dei Paesi poveri e quella dei cittadini italiani, anche se privi di reddito sufficiente, e invita a non assumere posizioni nazionaliste e protezioniste, che tanti danni hanno causato nel secolo scorso. Concludendo, pur riconoscendo la presenza di alcune disposizioni opinabili nel merito, giudica positivamente il provvedimento nel suo complesso.

Federica DIENI (M5S) chiede chiarimenti sulla sussistenza della relazione tecnica sul provvedimento così come è stato approvato dal Senato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, informa che il provvedimento è corredato dalla relazione tecnica che è a disposizione di tutti i deputati. Fa presente che un'apposita sezione del *dossier* preparato dagli uffici della Camera dei deputati contiene gli elementi di analisi relativi alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e la relativa copertura.

Federica DIENI (M5S) sottolinea come il poter disporre solo di due ore per esaminare un provvedimento così corposo e predisporre nel contempo proposte emendative, non depone per la serietà del procedimento, anche se si tratterà di emendamenti sostanzialmente soppressivi, vista la scarsa qualità e l'estraneità al contenuto del decreto di proroga termini delle disposizioni inserite dal Senato, talune inaccettabili e poco rispettose della dignità del Parlamento. Stigmatizza il fatto che il Senato abbia tenuto il decreto-legge per quasi due mesi e che lo stesso decreto sia di conseguenza incardinato alla Camera a soli otto giorni dalla sua scadenza.

Si tratta a suo avviso di un uso distorto della Costituzione e non di un difetto congenito del sistema bicamerale. Ritiene che accettare supinamente tutto questo sia lesivo della dignità di questo ramo del Parlamento e che in due giorni ci sarebbero i tempi per espungere le disposizioni non omogenee al contenuto del decreto-legge e rinviarlo al Senato in tempo utile per la sua conversione in legge. Conclude chiedendo ai Presidenti di procedere proprio in questo senso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa osservare alla deputata Dieni che non rientra nei poteri dei presidenti delle Commissioni espungere dal testo parti che non abbiano un contenuto omogeneo e che il loro giudizio è limitato all'ammissibilità delle proposte emendative. Pur condividendo le valutazioni sulle distorsioni derivanti dalle modalità di esame dei decreti legge che talvolta vengono esaminati di fatto da un solo ramo del Parlamento, sottolinea che è compito dei Presidenti della Commissioni organizzare i lavori in modo da rispettare i tempi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'avvio del provvedimento in Assemblea.

Federica DIENI (M5S) informa che il proprio gruppo scriverà alla Presidente della Camera per chiedere che vengano espunte dal testo le parti non omogenee al contenuto del decreto-legge. Ritiene che le Commissioni avrebbero potuto stigmatizzare prima e in modo formale le modalità di esame del decreto-legge in discussione che giudica inaccettabili e lesive delle prerogative dei deputati. Ribadisce peraltro che otto giorni non sono pochi per modificare il decreto e rimandarlo al Senato in tempo utile per la sua conversione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa osservare alla deputata Dieni che vanno considerati anche i tempi per la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Maino MARCHI (PD) rileva che, qualora ci fossero nel decreto disposizioni inaccettabili per la dignità del Parlamento, cosa da lui ritenuta non vera, le Commissioni hanno il potere di approvare emendamenti che le sopprimono.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alla questione dei tempi sottolinea come si tratti di una prassi ormai reiterata che coinvolge entrambi i rami del Parlamento, comprese le reciproche lamentele. Riguardo alle coperture, conferma che ci sono, così come anche la relazione tecnica, validata dalla Ragioneria generale dello Stato. Non ci sono a suo avviso nel decreto misure lesive della dignità del parlamento, tantomeno quelle legate a un tema di grande rilevanza come la lotta alla povertà. Riguardo agli enti locali, fa presente che per molte delle richieste da loro avanzate, come quelle che concernono le assunzioni, sono necessarie apposite norme primarie.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 18.50.

DL 244/16: Proroga e definizione di termini.

C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che sono state presentate proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 244 del 2016 (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano né proroghe di termini né disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Cominardi 1.13, in quanto proroga la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio per il padre lavoratore per il 2017, aumentandone contestualmente la durata a 15 giorni. Si rileva che l'istituto è già stato prorogato fino al 2018 dall'articolo 1, c. 354, della L. 232/2016;

Ciprini 1.25, limitatamente ai commi da 9-*quater* a 9-*novies*, che prevedono un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per le regioni a statuto speciale;

Rampelli 1.36, in quanto modifica la disciplina inerente specifiche regole tecni-

che vigenti per il Codice dell'amministrazione digitale;

Saltamartini 1.37, in quanto proroga la possibilità di inviare gli elenchi di lavoratori in mobilità al 30 aprile 2017 al fine di inserirli nella salvaguardia di riferimento (seconda, sesta, settima e ottava).

Rizzetto 3.7, che prevede specifiche procedure inerenti l'ottava salvaguardia dei cd. esodati;

Rizzetto 3.8, che prevede la possibilità di inviare gli elenchi di lavoratori in mobilità al 30 aprile 2017, al fine di inserirli nella salvaguardia di riferimento (seconda, sesta, settima e ottava);

Fassina 3.17, che esclude dalle riduzioni di specifiche spese da parte degli enti previdenziali pubblici (ex articolo 1, c. 108, L. 228/2012) le spese sostenute dall'INPS per visite fiscali sui lavoratori dipendenti privati assenti per malattia;

Fassina 3.18, che prevede che, per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia, l'INPS si possa avvalere di medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013;

Airaudo 3.21, che inserisce un'ulteriore categoria di soggetti salvaguardati nell'ambito dell'ottava salvaguardia;

Ricciatti 4.5, in quanto dispone un trattamento particolare, limitatamente all'a.s. 2017/2018, dei docenti in servizio nei Comuni dichiarati colpiti dal sisma umbro, marchigiano, laziale e abruzzese del 2016 e del 2017, con riferimento alla mobilità interprovinciale;

Pagano 4.8, che definisce modalità per l'immissione nei ruoli di taluni dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso con il MIUR;

gli identici Sisto 4.14 e Centemero 4.20 e Centemero 4.19, che intervengono sui termini per l'espressione del parere parlamentare sui decreti legislativi;

Centemero 4.21, che stabilisce specifici requisiti per i soggetti ai fini del

mantenimento della possibilità di partecipare alle prove di accesso a percorsi di TFA e alle graduatorie di istituto di III fascia definiti da decreti del MIUR;

Centemero 4.24, che autorizza il MIUR ad avviare specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale A.T.A, profilo D.S.G.A. (direttore servizi generali ed amministrativi);

Centemero 4.25, che autorizza il MIUR a bandire un corso-concorso per l'assunzione di direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Centemero 4.26, che dispone la possibilità a favore dei collegi universitari non ancora riconosciuti di chiedere il riconoscimento al MIUR entro 60 giorni dal 1° giugno 2017. Dispone inoltre una particolare procedura in base alla quale il Ministero effettua la valutazione del possesso dei requisiti necessari;

Segoni 4.28, che dispone la non applicabilità alle Università statali e agli enti di ricerca delle norme per il contenimento della spesa previste dalla normativa vigente a carico dei soggetti rientranti nella PA di cui al corrispondente elenco ISTAT;

Alberto Giorgetti 4.01, in quanto detta disposizioni in merito all'accesso all'esame di stato relativo all'esercizio della professione di attuario;

Invernizzi 5.09 e Alberto Giorgetti 5.08 (dal contenuto analogo) che sopprimono una condizione per la conservazione nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2016 delle risorse accantonate del fondo 2015 e non utilizzate;

Scotto 5.9, che incide sulla legge in materia di referendum disponendo che in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum abrogativo già indetto si intende fissato alla stessa data dei comizi elettorali per le elezioni politiche, qualora essa sia compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno;

Marcon 5.10, sempre in materia referendaria, che prevede che per il solo

anno 2017 non si applichi la sospensione del procedimento referendario in caso di scioglimento anticipato delle Camere;

Rizzetto 5.13, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di vigili del fuoco;

Galati 6.4, in quanto dispone in merito alla decadenza dei benefici relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Caparini 6.5, in quanto autorizza il Ministro dello sviluppo economico all'indizione di un bando per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Sisto 6.21, in quanto interviene in materia di rapporti giuridici pendenti in materia di concessioni di beni demaniali marittimi, senza tuttavia operare modifiche alle decorrenze temporali previste, ma intervenendo – modificandoli – sui criteri in base ai quali la norma cui fa riferimento l'emendamento (articolo 24, comma 3-*septies* decreto-legge n. 113/2016) consente la proroga fino al 2020 delle concessioni in essere;

Caparini 6.25, che interviene aumentando le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione previsto dall'articolo 1, della legge n. 198 del 2016;

Castricone 6.26, in quanto disciplina i requisiti d'appartenenza del personale assegnato alle Camere di commercio con compiti ispettivi di metrologia legale, nonché dispone in merito al personale delle medesime camere;

Sisto 6.35, che prevede agevolazioni in materia di trasferimenti di unità immobiliari a destinazione residenziale;

Nicchi 7.5 e gli identici Nesci 7.6 e Di Vita 7.7, in quanto dettano un'interpretazione autentica relativa al punteggio massimo per la valutazione dei titoli ai fini del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche attribuito dai componenti della commissione esaminatrice;

Silvia Giordano 7.11, in quanto stabilisce l'avvio di un piano straordinario di assunzioni per garantire le funzioni assegnate all'Istituto superiore di Sanità;

Invernizzi 7.12, che introduce l'integrale esclusione, per l'invio dei dati relativi alle prestazioni sanitarie da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata, degli obblighi da parte dei soggetti chiamati a comunicare i predetti dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini della loro trasmissione all'Agenzia delle entrate;

Galati 10.5 che prevede la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili che abbiano completato il periodo di tirocinio formativo nelle cancellerie degli uffici giudiziari;

Sisto 10.9 che proroga il termine per il completamento dell'iter amministrativo e normativo previsto dal CCNL Area medico veterinaria 1988/2001 (articolo 62, terzo comma) ai fini dello stanziamento del connesso fondo;

Alberto Giorgetti 13.2, limitatamente al comma 3-ter, e Paglia 13.3 limitatamente all'ultimo periodo, in quanto intendono modificare il limite massimo della consistenza dell'attivo per le banche popolari;

Castricone 13.5, in quanto reca disposizioni relative al trasferimento, da parte degli agenti della riscossione, del ramo d'azienda relativo alle attività svolte per conto degli enti locali, in conseguenza del riassetto della riscossione dei tributi disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016;

Ruocco 13.7, in quanto reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, per il consumo di tali beni fuori dall'Unione Europea;

gli identici Invernizzi 13.25 e Alberto Giorgetti 13.33, che modificano il regime delle garanzie da prestare per procedere all'estrazione dei beni da un deposito IVA, a norma dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993;

Caparini 13.27 in quanto reca un regime fiscale transitorio applicabile, nel triennio 2017-2019, alle perdite dei soggetti che operano in regime di contabilità semplificata;

Alberto Giorgetti 13.32, che esonera dalle comunicazioni del cd. « nuovo spettometro » i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;

Palmizio 13.36 e 13.37, in quanto intendono modificare la disciplina sostanziale della definizione agevolata dei carichi tributari e contributivi, di cui all'articolo 6 decreto-legge n. 193 del 2016;

Alberto Giorgetti 13-bis.05, che modifica le condizioni per la proroga dell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato per l'anno 2015 per gli enti territoriali;

Alberto Giorgetti 13-bis.07, in quanto attribuisce spazi finanziari per l'edilizia scolastica ai Comuni danneggiati dal sisma nel corso del 2016 o che hanno accertato la vulnerabilità sismica delle proprie strutture scolastiche;

Ricciatti 14.2, in quanto dispone un trattamento particolare, limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, dei docenti in servizio nei Comuni dichiarati colpiti dal sisma umbro, marchigiano, laziale e abruzzese del 2016 e del 2017, con riferimento alla mobilità interprovinciale.

Sandra Savino 14-quater.01, in quanto estende il territorio di riferimento dell'esercizio della funzione del notaio.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità è fissato alle ore 20 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

DL 244/16: Proroga e definizione di termini (C. 4304 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1 sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovunque ricorra la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 ».

1. 1. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: « 2017 e 2018 » con le seguenti: « 2017, 2018 e 2019 » e dopo le parole: « 25 per cento » inserire le seguenti: « per il 2016, al 75 per cento per il 2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019 ».

1-ter. A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 1-bis pari a 350 milioni di euro si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.

1-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

1-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

1-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

1-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

1. 2. Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dal'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello,

Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli effetti delle disposizioni sulla proroga della validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici contenute nei provvedimenti normativi adottati in precedenza e nel presente articolo, per « concorsi pubblici » si intendono anche i concorsi interamente riservati al personale e le progressioni verticali già banditi anteriormente alla entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

1. 3. Tancredi.

Sopprimere il comma 2-bis.

1. 4. Palese.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. La validità della graduatoria del concorso bandito con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicata nel decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010 e rettificata il 5 ottobre successivo, è prorogata sino al completo assorbimento dei Vigili del Fuoco dichiarati idonei.

1. 5. Molteni, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2017 al 2019, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, an-

che in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto dei soggetti che hanno maturato, alla data di approvazione della presente legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

1. 7. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 », le parole: « alla data alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 ottobre 2016 » e le parole: « con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando » sono sostituite dalle seguenti: « con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o altre forme di contratti a termine, alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando »;

b) al comma 6, terzo periodo, le parole: « a valere sulle risorse assunzionali

relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2017, 2018, 2019, comprensive delle capacità assunzionali dell'Ente non utilizzate negli anni 2015 e 2016 »;

c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « riferita agli anni dal 2013 al 2016 » sono inserite le seguenti: « e riferita agli anni dal 2017 al 2019 » e le parole: « alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 ottobre 2016 »;

d) al comma 9, secondo periodo, le parole: « La proroga può essere disposta » sono sostituite dalle seguenti: « La proroga e le riattivazioni possono essere disposte » e le parole: « non oltre il 31 dicembre 2016 » con le seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2019 ».

1. 6. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017 e le parole: del patto di stabilità interno sono soppresse.

1. 8. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2017 » e prima delle parole: « ad eccezione di prestazioni di miniAspi e di NASpI » sono aggiunte le seguenti: « limitatamente al 2016 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 9. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

1. 10. Palese.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto ».

3-quinquies. All'onere derivante dal comma 3-quater, valutato in 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3-sexies a 3-decies.

3-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-septies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5,

sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 93 per cento del loro ammontare ».

3-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare. »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

3-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *13-ter* a *13-quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3-decies. Le modifiche introdotte dai commi *3-quater* e *3-sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

1. 11. Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

3-quater. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 354 è sostituito dal seguente: « 354. L'applica-

zione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera *a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per l'anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a quindici giorni per l'anno 2017, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013 ».

3-quinquies. All'onere derivante dal comma *3-quater*, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *3-sexies* e *3-decies*.

3-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68 sono sostituite dalle seguenti: ai commi 65 e 66.

3-septies. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare.

3-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *13-ter* a *13-quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3-decies. Le modifiche introdotte dai commi *3-quater* e *3-sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2016.

1. 13. Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Ciprini, Cariello, Dieni, Ceconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-quater. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) le parole: « anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 » sono sostituite

dalle seguenti: « anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ».

1. 12. D'Atorre, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-quater. La graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 90 dell'8 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

1. 14. Sibilìa, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Ceconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 4.

1. 15. Palese.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

4-ter. Ai fini dell'attuazione del comma *1-bis*, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede tramite conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità at-

tuitive delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.

- 1. 16.** Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dal-Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

- 1. 17.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Sopprimere il comma 5-bis.

- 1. 18.** Palese.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alle assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, priorità è accordata al personale discontinuo e volontario dichiarato idoneo nella graduatoria del concorso bandito con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicata nel decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010 e rettificata il 5 ottobre successivo, fino al suo completo assorbimento.

- 1. 19.** Molteni, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: *2017 e 2018* con le seguenti: *2017, 2018 e 2019* e dopo le parole: *25 per cento* inserire le seguenti: *per il 2016, al 75 per cento per il*

2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019.

- 1. 20.** Scotto, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 8.

- 1. 21.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 12-bis.

- *1. 22.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

Sopprimere il comma 12-bis.

- *1. 23.** Palese.

Sopprimere il comma 13.

- 1. 24.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

13. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9-bis:

1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: *In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e) della stessa legge. Non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, letto d) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno;*

2) al quinto periodo, le parole: *Per l'anno 2016* sono sostituite dalle seguenti: *Per gli anni 2017 e 2018;*

3) al settimo periodo, le parole: *Per l'anno 2016* sono sostituite dalle seguenti: *Per gli anni 2017 e 2018*.

b) dopo il comma 9-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

9-quater. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale avente i requisiti di cui al comma 6 e dai lavoratori di cui al comma 8 e per l'esigenza di assicurare organizzazioni stabili per garantire servizi indispensabili già erogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti territoriali compresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, negli anni 2017 e 2018, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni con i criteri di cui al comma 9-sexies. Le assunzioni dei lavoratori di cui al comma 8 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinarie ai sensi articolo 36, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali di cui ai commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, comma 454 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9-quinquies. Nel periodo transitorio gli enti di cui al comma precedente possono assumere, nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, a tempo indeterminato personale idoneo inserito in proprie graduatorie all'esito delle procedure di cui ai commi 6 e 6-quater definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. L'avvio di nuove procedure selettive è subordinato alla verifica dell'assenza nella stessa amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. La disposizione di cui al comma 6, secondo periodo, si applica anche al personale non dirigenziale in servizio presso gli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario.

9-sexies. Per rispondere ad esigenze di carattere eccezionale finalizzate al superamento del precariato favorendo l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al comma 9-quinquies che non trova collocazione nel periodo transitorio nella stessa amministrazione che ha emanato il bando e del personale di cui al comma 8, le Regioni a statuto speciale sono autorizzate ad istituire un ruolo unico regionale dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di collocamento che privilegiano il criterio della territorialità ai fini dell'assegnazione. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive, a regime, per la copertura della spesa da sostenersi per il personale iscritto, determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Gli enti che hanno vuoti in organico, nel rispetto

del proprio fabbisogno e dei vincoli finanziari prescritti dai rispettivi ordinamenti e del principio di adeguato accesso dall'esterno, procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti collocati nel ruolo unico regionale fino ad esaurimento dello stesso e, comunque, non oltre il termine di cui al comma successivo.

9-septies. Per le finalità di cui al comma *9-sexies*, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e per la necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale interessato, gli enti territoriali possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale di cui al comma precedente iscritti nel ruolo unico regionale, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e di contenimento della spesa del personale, per un periodo di tre anni dal 1° gennaio 2018. La proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno dichiarato il dissesto finanziario è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-octies. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo accordo con le Regioni a statuto speciale, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.

9-nonies. Entro il 31 dicembre 2018 le Regioni a statuto speciale definiscono modalità di collocamento nel mercato del lavoro del personale che nel periodo transitorio non risulti idoneo all'esito di procedure selettive e del personale idoneo, collocato nel ruolo unico regionale che entro il termine di cui al comma *9-septies* non risulti assunto a tempo indeterminato.

13-bis. All'onere derivante dal comma 13, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *13-ter* e *13-septies*.

13-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: *ai commi da 65 a 68*, sono sostituite dalle seguenti: *ai commi 65 e 66*.

13-quater. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: *Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare*.

13-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare*;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare*;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: *nella misura del 96 per cento* sono sostituite dalle seguenti: *nella misura dell'82 per cento*;

13-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *13-ter* a

13-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

13-*septies*. Le modifiche introdotte dai commi 13-*ter* e 13-*sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

1. 25. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 15.

***1. 26.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Sopprimere il comma 15.

***1. 27.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Per il completamento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla sostituzione dell'attuale Commissario liquidatore.

1. 28. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con: 31 marzo 2017.

1. 31. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con: 30 giugno 2017.

1. 30. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 settembre 2017.

1. 29. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Sopprimere i commi 15-bis e 15-ter.

***1. 32.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli.

Sopprimere i commi 15-bis e 15-ter.

***1. 33.** Palese.

Al comma 15-ter dopo le parole: comma 15-bis aggiungere la seguente: non.

1. 34. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

Sopprimere il comma 16-bis.

1. 35. Palese.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-*ter*. Le aziende che hanno posto in mobilità i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2014 ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, entro il 31 dicembre 2014, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, possono

inviare gli elenchi dei lavoratori posti in mobilità entro il 30 aprile 2017, al Ministero del Lavoro in formato elettronico al fine di inserire i suddetti lavoratori nella salvaguardia di riferimento, relativamente ai provvedimenti della seconda, sesta, settima e ottava salvaguardia.

16-*quater*. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi « Fondi di riserva e speciali » delle missioni « Fondi da ripartire », allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 37. Saltamartini, Simonetti, Invernizzi, Guidesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-*ter*. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, le parole: *Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014*, sono sostituite dalle seguenti: *Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014*.

1. 36. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

ART. 2.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

- 2. 1.** Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Sopprimere il comma 2-bis.

- 2. 2.** Palese.

Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

- 2. 3.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 4.

- 2. 4.** Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Al comma 5 sopprimere le parole: , per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio,.

- 2. 5.** Palese.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente.

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « in favore » sono aggiunte le seguenti: « degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e »;

2) il secondo periodo è soppresso.

- 2. 6.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« *6-bis.* Al fine di uniformare il periodo elettorale per il rinnovo dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali dei chimici in scadenza per l'anno 2017, i Consigli direttivi in carica sono prorogati sino al 31 ottobre 2017 ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: nonché dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali dei Chimici.

- 2. 7.** Sisto, Alberto Giorgetti.

ART. 3.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 117 milioni con le seguenti: 216 milioni.

3. 1. Airaudo, Placido, Martelli, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma *1-bis*, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni di euro per il 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 230 milioni di euro nel 2017 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma *1-ter*.

***3. 5.** Pannarale, Nicchi, Costantino, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Martelli, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Fassina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma *1-bis*, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni di euro per il 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 230 milioni di euro nel 2017 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.

***3. 6. Rizzetto.**

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, pari a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.

****3. 2. Pannarale, Nicchi, Costantino, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Martelli, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Fassina.**

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, pari a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.

****3. 3. Rizzetto.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 216, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Si applicano altresì per le lavoratrici che accedano alla pensione di vecchiaia, le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore degli articoli 12-bis e 12-ter del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3. 7. Rizzetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Le aziende che hanno posto in mobilità i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2014, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, entro il 31 dicembre 2014, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, possono inviare gli elenchi dei lavoratori posti in mobilità entro il 30 aprile 2017 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in formato elettronico al fine di inserire i suddetti lavoratori nella salvaguardia di riferimento: seconda, sesta, settima e ottava salvaguardia. Qualora le aziende non ottemperino a tale dovere, esse saranno sottoposte ad ammende di 10.000 euro per ogni lavoratore « non segnalato », ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accetta segnalazioni da parte dei diretti interessati che attendono l'inserimento in salvaguardia o segnalati dalle organizzazioni sindacali, che li rappresentano in modo collettivo.

3. 8. Rizzetto.

Sopprimere il comma 2-bis.

3. 9. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sorial.

Sopprimere il comma 2-ter.

3. 10. Cariello, Dieni, Castelli, Massimiliano Bernini.

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

2-*quater*. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « a partire dal mese di gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal mese di giugno 2019 ».

3. 11. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

2-*quater*. Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018 ».

3. 12. Sisto, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

3. 13. Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Chimenti, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 3-bis.

3. 14. Palese.

Sopprimere il comma 3-ter.

3. 15. Palese.

Sostituire il comma 3-octies, con il seguente:

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2017 e 26 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2017 e 26 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. 16. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Martelli.

Dopo il comma 3-novies aggiungere i seguenti:

3-decies. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la costituzione di un Polo Unico di medicina fiscale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a decorrere dal 2017, allo scopo di condurre un efficiente ed efficace controllo sul fenomeno dell'assenteismo e contenere gli oneri per l'indennità di malattia, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando l'entità dei risparmi da conseguire ivi prevista, le spese sostenute dall'INPS per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti dal lavoro per malattia, che non potranno essere inferiori all'80 per cento delle risorse impegnate dall'INPS prima della entrata in vigore della suddetta legge.

3-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite all'INPS, vincolate per le finalità di cui al comma precedente e in aggiunta alle risorse stabilite annualmente dallo stesso INPS, le risorse residuali di quelle assegnate alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

3-duodecies. Dalle disposizioni di cui ai commi 3-decies e 3-undecies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 17. Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Dopo il comma 3-novies aggiungere i seguenti:

3-decies. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le pubbliche amministrazioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4,

comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-*undecies*. Dalle disposizioni di cui al comma 3-*decies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 18. Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:

3-*decies*. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « data del 31 dicembre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « data del 31 dicembre 2017 »;

b) al primo periodo, le parole: « adottati entro il 31 dicembre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al primo periodo, le parole: « con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare », sono sostituite dalle seguenti: « con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare »;

d) al secondo periodo, le parole: « la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « la cui dotazione è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017 ».

3. 19. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:

3-*decies*. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « data del 31 dicembre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « data del 31 dicembre 2016 »;

b) al primo periodo, le parole: « adottati entro il 31 dicembre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

c) al primo periodo, le parole: « con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare », sono sostituite dalle seguenti: « con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare »;

d) al secondo periodo, le parole: « la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « la cui dotazione è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017 ».

3. 20. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:

3-*decies*. All'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « 11.000 soggetti, » sono inserite le seguenti: « ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità. ».

3. 21. Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Duranti, Piras, Scotto, Fassina, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zarratti.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi).

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

3. 01. Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi).

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3. 02. Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

- * **4. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Sopprimere il comma 2.

- * **4. 2.** Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 3-bis.

- 4. 3.** Palese.

Al comma 4, sostituire le parole: 2019/2020, con le seguenti: 2018-2019.

- 4. 4.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei comuni dichiarati colpiti dal sisma umbro, marchigiano, laziale e abruzzese del 2016 e 2017 godono della precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico.

- 4. 5.** Ricciatti, Quaranta, Pannarale, Costantino.

Sopprimere il comma 5.

- 4. 6.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, resta fermo all'anno scolastico 2016/2017 per il triennio successivo al solo fine di aggiornare il punteggio. È confermata la proroga

all'anno scolastico 2017/2018 per le richieste di trasferimento da una provincia all'altra.

- 4. 7.** Castricone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, della durata di 80 ore complessive, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015.

- 4. 8.** Pagano, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi i soggetti titolari di ricorso pendente avverso le procedure di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 9.** Pagano, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

Sopprimere il comma 5-ter.

- 4. 10.** Palese.

Sopprimere il comma 5-quater.

- 4. 11.** Palese.

Sopprimere il comma 5-quinquies.

- 4. 12.** Palese.

Al comma 5-sexies, sostituire le parole: di trenta giorni con le seguenti: di sessanta giorni.

- 4. 13.** Palese.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, sostituire la parola: « novanta », è sostituita dalla parola: « trenta ».

- * **4. 14.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, sostituire la parola: « novanta », è sostituita dalla parola: « trenta ».

- * **4. 20.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito

con i decreti direttoriali MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107, sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.

- ** **4. 23.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107, sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.

- ** **4. 16.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. Al solo fine di tutelare il valore dei titoli di studio conseguiti o in via di conseguimento ai sensi della normativa previgente preordinati all'accesso alle procedure di abilitazione ovvero alle supplenze, l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, è sostituito dal seguente: « 1. Mantengono la possibilità di partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alle graduatorie di istituto di III fascia di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, nei termini previsti dalla legislazione vigente, coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono in possesso del titolo di studio di accesso, subordinatamente all'ac-

quisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti, alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento;

b) sono iscritti a uno dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a), subordinatamente al conseguimento del titolo ed all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti ».

4. 21. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante « approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado » e successive modificazioni. Al fine di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 lettera, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico.

* **4. 22.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante « approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado » e successive modificazioni. Al fine di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 lettera, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico.

* **4. 15.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale delle Università e degli Enti di Ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applicano alle Università statali e agli Enti di Ricerca le norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'e-

lenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 » e le parole: « Per l'anno scolastico 2016/2017 » con le parole: « Per l'anno scolastico 2017/2018 ».

4. 17. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

4. 18. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. All'articolo 1, comma 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso.

4. 19. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. Allo scopo di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base

concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), dall'area « B » all'area « D », ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale A.T.A., per il profilo di D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 5 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di D.S.G.A. L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse già disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale A.T.A., da individuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 24. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in ma-

teria di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 25. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente: « 3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1° giugno 2017. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 ».

4. 26. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. Al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, all'articolo 1-quater, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1-quater, al comma 5, primo periodo, le parole: delle scuole dell'infanzia sono soppresse.

4. 27. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio della professione di attuario).

1. Con riferimento agli ordinamenti professionali, nelle more di una revisione dei titoli necessari per l'esercizio dell'attività di attuario, per l'accesso all'esame di stato, di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sino al 31 dicembre 2020 è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni i cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

4. 01. Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 5.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 712-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468 »;

b) al comma 756, all'alinea, le parole: « Per l'esercizio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli esercizi 2016 e 2017 » e alla lettera a) le parole: « Per la sola annualità 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le annualità 2016 e 2017 ».

5. 17. Melilla, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2017 le città metropolitane, le province e le regioni conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468 della medesima legge ».

5. 2. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di ren-

diconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468, della medesima legge ».

5. 18. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole « Per l'esercizio 2016 » sono sostituite dalle seguenti « Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni, »;

b) alla lettera a) le parole: « per la sola annualità 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per le annualità 2016 e 2017 ».

***5. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole « Per l'esercizio 2016 » sono sostituite dalle seguenti « Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni, »;

b) alla lettera a) le parole: « per la sola annualità 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per le annualità 2016 e 2017 ».

***5. 19.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 ».

****5. 3.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 ».

****5. 20.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 ».

****5. 21.** Melilla, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) le parole: « anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ».

***5. 4.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) le parole: « anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ».

***5. 22.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 9.

****5. 11.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Ciccioni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

Sopprimere il comma 9.

****5. 12.** Duranti, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo le parole da: « che abbiamo conseguito » fino a: « delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo »;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole da: « che abbiamo conseguito » fino a: « delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano almeno un rappresentante

eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo, ».

Conseguentemente, al comma 11-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 giugno 2017.

5. 7. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo le parole da: « che abbiamo conseguito » fino a: « delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo »;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole da: « che abbiamo conseguito » fino a: « delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo, ».

5. 8. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 11-bis.

5. 23. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

Sopprimere i commi 11-ter e 11-quater.

5. 14. Cariello, Dieni, Castelli, Massimiliano Bernini.

Dopo il comma 11-septies, aggiungere il seguente:

11-octies. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso urgente nazionale anche in contesti emergenziali e limitare le forme di lavoro precario dei vigili del fuoco discontinui, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un albo per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali nonché di un distinto albo per il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari;

b) superamento della previsione secondo la quale i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'amministrazione;

c) previsione di un incremento pari ad almeno il 10 per cento dei posti riservati ai volontari richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, anche stabilendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell'esperienza maturata sul campo;

d) introduzione di una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l'accesso dall'esterno ai vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del personale volontario richiamato in servizio dei vigili del fuoco con il possesso dei requisiti previsti;

e) previsione che il personale volontario richiamato in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inserito nell'elenco dei centri dell'impiego, possa godere, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, di una specifica pre-

lazione per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto;

f) previsione di un riconoscimento mediante il rilascio di attestati di frequenza ovvero di attestati di idoneità, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative a rischio di incendio basso, medio o elevato, al personale volontario che nell'ultimo quinquennio abbia svolto almeno periodo di richiamo in servizio;

g) previsione di una formazione dedicata specificamente a quei soggetti per i quali, anche a causa dell'età anagrafica, è più difficile la stabilizzazione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che potrebbero utilmente essere re-impiegati in servizi ausiliari e di supporto, anche alla luce dell'esperienza maturata;

h) previsione della riapertura dei corsi dedicati al personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari.

5. 13. Rizzetto.

Dopo il comma 11-septies aggiungere il seguente:

11-octies. All'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, qualora l'indizione dei comizi elettorali delle nuove Camere o di una di esse sia compresa nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno, il referendum già indetto si intende automaticamente fissato nella stessa data di convocazione degli elettori per le elezioni politiche. »;

b) il terzo comma è abrogato.

5. 9. Scotto, D'Attorre, Airaud, Duranti, Fassina, Folino, Martelli, Nicchi, Ricciatti.

Dopo il comma 11-septies aggiungere il seguente:

11-octies. Per l'anno 2017 non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

5. 10. Marcon, Scotto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente.

ART. 5-bis.

(Risorse compatibili ai fini dell'equilibrio di bilancio).

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto in fine il seguente periodo « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016. »

5. 02. Marcon, Melilla, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015).

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 al primo periodo le parole: « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017 » sono soppresse.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 08. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia ap-

provato entro il 31 gennaio 2017 » sono soppresse.

5. 09. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 al primo periodo le parole « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-19 sia approvato entro l'ultimo giorno del mese precedente mese quello del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ».

5. 010. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

ART. 6

Sopprimere il comma 4.

- * **6. 1.** Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Sopprimere il comma 4.

- * **6. 2.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Quaranta, D'Attorre, Costantino.

Sopprimere il comma 4.

- * **6. 3.** Brunetta, Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. « Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d*) e *f*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 31 dicembre 2015, accerta la decadenza dai benefici per le imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.

4-*ter*. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 4-*bis*, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 4-*bis*, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che

disciplina altresì, in caso di inerzia dei soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le Regioni interessate.

4-*quater*. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati anche per il tramite dei soggetti responsabili dei patti territoriali, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro, a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-*bis* comma 6 lettera *b*) del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle Regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area ».

- 6. 4.** Galati.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro

dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. 5. Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regione ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini

per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara.

*** 6. 6.** Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regione ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette

di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara.

* 6. 7. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è differita al 1° gennaio 2019. Conseguentemente al fine di rafforzare la crescita economica, incentivare gli investimenti, tutelare il patrimonio storico ed architettonico, garantire i livelli occupazionali, promuovere le bellezze del territorio e migliorare la qualità dei servizi offerti, all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « strutture che svolgono attività » sono inserite le seguenti: « Banqueting, nonché ». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

6. 8. Alberto Giorgetti, Sisto.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1° gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo ».

6. 9. Sisto, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Al fine di superare le molte criticità in fase attuativa dell'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e di allineare le scadenze delle concessioni medesime, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto-legge ».

6. 11. Sisto, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto-legge ».

6. 10. Rampelli.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

« 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2020. Alla data di entrata del presente decreto-legge, sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica. ».

6. 12. Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2040.

6. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2030.

6. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

6. 18. Sisto, Alberto Giorgetti.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 7 maggio 2020,.

6. 15. Fassina.

Al comma 8 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **6. 16.** Dieni, Cozzolino, Cecconi, Daddone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brugnerto.

Al comma 8 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **6. 17.** Saltamartini, Allasia, Invernizzi, Guidesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

6. 19. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora

da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili ».

6. 20. Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « in base », sono sostituite con le parole: « al momento dell'entrata in vigore ».

6. 21. Sisto, Alberto Giorgetti.

Al comma 9 sopprimere il terzo, il quarto e il quarto periodo:

6. 22. Palese.

Al comma 9, sopprimere il quinto periodo.

6. 23. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per far fronte alla riduzione del contributo concesso a titolo di compensazione territoriale si provvede mediante l'utilizzo di una equivalente quota degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

6. 24. Guidesi, Allasia, Invernizzi, Saltamartini.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

11. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera c) le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017 »;

b) al comma 4 le parole da: « Le risorse » sino a: « tra le due amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni.

12. All'articolo 10 comma 1 le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni »;

13. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radio-televisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2 ».

6. 25. Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 11. il personale assegnato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura a compiti ispettivi di metrologia legale deve appartenere alla categoria D. La figura abilitata a svolgere le mansioni di metrologia legale è quella dell'ispettore metrico, essendo abolita la figura dell'assistente al servizio. Le Camere devono provvedere al passaggio, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/06/2017, in categoria D di tutto il personale di categoria C che per almeno tre anni negli ultimi sei, a seguito di superamento del corso abilitante da « assistente al servizio », abbia svolto attività ispettiva nell'ambito della metrologia legale in modo continuativo ed effettivo. Il patto di stabilità non si applica a tali passaggi, che verranno adottati con progressioni verticali, perché non costituiscono – ai fini finanziari – nuova assunzione di personale, ma solo modificazione di un rapporto di lavoro preesistente. ».

6. 26. Castricone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 11. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone con propria delibera la proroga della tariffa D1 per i clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza ».

6. 27. Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 10-bis, sopprimere la lettera b).

6. 28. Palese.

Al comma 10-bis, sopprimere la lettera c).

6. 29. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 10-bis, lettera c), capoverso comma 8-bis, sostituire le parole: commi 5 e 6, con seguenti: comma 5.

6. 30. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 10-quater.

***6. 31.** Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Inca, Castelli, Sorial, Dieni.

Sopprimere il comma 10-quater.

***6. 32.** Palese.

Sopprimere il comma 10-quinquies.

****6. 33.** Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Quaranta, Costantino.

Sopprimere il comma 10-quinquies.

****6. 34.** Palese.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 10-*sexies*. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.

10-*septies*. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per

finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE e sono inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.

10-*octies*. I terreni del demanio nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, ex articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato dal comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

10-*novies*. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente

legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.

10-*decies*. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzioni in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

10-*undecies*. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenti dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazione finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.

10-*duodecies*. Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata

alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura-similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come “area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare” è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall’agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l’incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: *a)* ad alta valenza; *b)* media valenza; *c)* normale valenza; *d)* bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l’azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all’ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura

leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l’area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all’accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;

b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo oggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

10-terdecies. Lo Stato italiano al fine di garantire il bilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall’emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l’attività e per l’erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.

10-quaterdecies. L’occupazione e l’uso dei beni pubblici anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l’efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito, nonché le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l’ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.

10-quinquies decies. I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato.

10-sexiesdecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposi-

zione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

10-septiesdecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.

10-octiesdecies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge ».

6. 38. Sisto, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« *10-sexies.* Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

10-septies. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

10-octies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

10-novies. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma *10-bis*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

6. 35. Sisto, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *10-sexies.* La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dallo gennaio 2020 ».

6. 36. Sisto, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *10-sexies.* Il termine di cui all'articolo *34-duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili ».

6. 40. Sisto, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *10-sexies.* Il termine di cui all'articolo *34-duodecies*, comma 1, del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025 ».

6. 39. Sisto, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-*sexies*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, 1° lotto

funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1° gennaio 2018.

6. 41. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-*sexies*. All'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, al comma 5, sono premesse le seguenti parole: « A partire dal 1° gennaio 2018, in caso di mancato utilizzo ».

6. 42. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 7

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017, *con le seguenti:* 30 giugno 2017.

7. 1. Grillo, Loreface, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Al comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2018, *con le seguenti:* 30 giugno 2017.

7. 2. Loreface, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Sopprimere il comma 2-bis.

7. 3. Palese.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

2-ter. Fino al 31 dicembre 2018 si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo vigente al 31 dicembre 2000, come modificato e integrato dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto al 2017, del fondo per esigenze indifferibili, e quanto al 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 4. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 ».

7. 5. Nicchi, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 ».

*** 7. 6.** Nesci, Loreface, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221 ».

*** 7. 7.** Di Vita, Loreface, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Sopprimere il comma 3.

- ** 7. 8.** Duranti, Nicchi, Gregori, D'Attorre, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 3.

- ** 7. 9.** Mantero, Loreface, Grillo, Nesci, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2020, con le seguenti: 30 aprile 2017.

- 7. 10.** Colonnese, Loreface, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Per garantire l'espletamento delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale assegnate all'Istituto Superiore di Sanità si avvia un piano straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Al fine della realizzazione del piano straordinario di assunzioni è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e la validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge citato è prorogata sino al 31 dicembre 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

- 7. 11.** Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Cariello, Dieni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, all'articolo 21 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è inserito il seguente comma:

“1-bis. L'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è integralmente escluso per coloro i quali trasmettono dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175”.

- 7. 12.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. La validità delle graduatorie concorsuali di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

- 7. 13.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190: sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;

b) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco ».

* 7. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente comma:

« 3-quater. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) le parole « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma

versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco. ».

* 7. 19. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: « 30 aprile 2015 » fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

7. 15. Russo, Alberto Giorgetti, Sisto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2025 »;

b) al comma 3-bis le parole « per gli anni dal 2013 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2013 al 2024 »; le parole « negli anni dal 2015 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni dal 2015 al 2024 »; le parole « nell'anno 2020 » sono sostituite con « nell'anno 2025 ».

* 7. 16. Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2025 »;

b) al comma 3-*bis* le parole: « per gli anni dal 2013 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2013 al 2024 »; le parole « negli anni dal 2015 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni dal 2015 al 2024 »; e le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite con « nell'anno 2025 ».

* 7. 17. Sisto, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogata al 31 dicembre 2018.

7. 18. Sisto, Alberto Giorgetti.

ART. 7-bis.

Sopprimerlo.

7-bis. 1. Palese.

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per il reclutamento di Carabinieri effettivi si utilizza in via prioritaria la graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi pubblicata nell'anno 2010 vigente alla data di approvazione della presente legge. La validità della predetta graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018.

8. 1. Rizzetto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 è sostituito dal seguente: « Il personale del Corpo forestale dello Stato, entro sei mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate. Nella medesima domanda può essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitività del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6. ».

8. 2. Massimiliano Bernini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 è so-

stituito dal seguente: « Nel caso in cui, alla data del 15 maggio 2017, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2017, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-*quiquies*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. »

8. 3. Massimiliano Bernini, Basilio, Terzoni, Cariello, Dieni, Castelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per motivi tecnici e organizzativi, dovuti al ritardo nell'emanazione di taluni provvedimenti attuativi e alla complessità ordinamentale della riorganizzazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il termine di decorrenza indicato nell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, n. 177 è sostituito con il seguente: « 1° gennaio 2018 ».

8. 4. Massimiliano Bernini.

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

*8. 5. Corda, Rizzo, Basilio, Frusone, Tofalo, Paolo Bernini.

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

***8. 6.** Palese.

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

***8. 7.** Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Al comma 5-bis alla lettera a) sostituire le parole: 30 maggio 2018 con le seguenti: 30 settembre 2017.

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 15 luglio 2018 con le seguenti: 15 novembre 2017.

8. 8. Corda, Rizzo, Basilio, Frusone, Tofalo, Paolo Bernini.

ART. 9.

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 dicembre 2017, con le seguenti: 31 maggio 2017.

- 9. 1.** De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Sopprimere il comma 2-bis.

- *9. 2.** De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Sopprimere il comma 2-bis.

- *9. 3.** Capezzone, Bianconi, Corsaro, Marti.

Sopprimere il comma 2-bis.

- *9. 4.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: I soggetti autorizzati fino alla fine del comma.

- 9. 6.** Boccadutri, Barbanti, Coppola, Losacco, Misiani, Moscatt, Raciti, Carloni.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: A tal fine fino alla fine del comma.

- 9. 7.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: esegue le attività principali fino a: indicati come secondarie con le seguenti: offra o esegua servizi di trasporto di passeggeri su strada.

- 9. 5.** Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 3.

- *9. 8.** Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

Sopprimere il comma 3.

- *9. 9.** Rampelli.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

- **9. 10.** Dieni, Cozzolino, Cecconi, Daddone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

- **9. 12.** Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Al comma 3 sostituire, ovunque ricorrano le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.

- 9. 11.** Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 marzo 2017.

- 9. 13.** Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***9. 14.** Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***9. 15.** Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***9. 16.** Piso.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***9. 17.** Rampelli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***9. 18.** De Girolamo, Alberto Giorgetti, Sisto, Biasotti, Polverini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***9. 19.** Fassina, Paglia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. del decreto-legge 25 marzo 2010. n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010. n. 73. è vietato il servizio retribuito di trasporto di passeggeri con autovetture private a chiunque sia sprovvisto di regolare licenza. La violazione

comporta una sanzione amministrativa pari a euro da 2.000 a 5.000.

9. 20. Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. All'articolo 7, comma *9-septiesdecies* del decreto-legge n. 78 del 19 giugno convertito nella legge n. 125 del 6 agosto 2015, dopo la parola: « entro » sostituire le parole: « cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » con le parole: « 30 giugno 2017 ».

5-ter. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e *3-bis* del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9. 21. Sisto, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 9.

9. 22. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Al comma 9-ter sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.

9. 23. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Sopprimere i commi 9-quater e 9-quinquies.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9-sexies.

9. 24. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Al comma 9-octies, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, al comma 9-novies sostituire le parole da: e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 con le seguenti: , in 25 milioni di euro per l'anno 2019, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 27,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in 11,4 milioni di euro per l'anno 2028 e in 2,3 milioni di euro per l'anno 2029.

9. 26. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9-duodecies, aggiungere i seguenti:

9-terdecies. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « 30 giugno 2016 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 ».

9-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

9. 25. Sisto, Alberto Giorgetti.

ART. 10.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **10. 1.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **10. 2.** Palese.

Al comma 2-bis, lettera b), capoverso 2-ter sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

10. 3. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. « Al fine di assicurare immediata funzionalità agli uffici giudiziari, in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzioni, con la finalità di non disperdere le professionalità acquisite negli anni dal personale tirocinante, ed in particolare, dagli ex lavoratori cassa integrati, in mobilità ordinaria ed in deroga e lavoratori socialmente utili, che, previo il cambio di status giuridico da “tirocinanti” in quello di “lavoratori di pubblica utilità” (LPU), al 30 aprile 2015 abbia completato il periodo di perfezionamento del tirocinio formativo nelle cancellerie degli uffici giudiziari del Ministero della Giustizia ai sensi dell'ex articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, con trattamento economico non inferiore ai minimi tabellari previsti per la qualifica corrispondente (tra area prima e area seconda), per la durata massima prevista dalla legislazione vigente a decorrere da maggio 2017.

Agli oneri derivanti dalla stipula di tali contratti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario e per

il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

10. 5. Galati.

Dopo il comma 2-bis, aggiunge il seguente:

« *2-bis.* Al fine di consentire la piena operatività dei Consigli Nazionali degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si dispone che le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali degli ordini indicati, attualmente in carica, si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e i Consigli nazionali in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, saranno prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate ».

10. 6. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-bis, aggiunge il seguente:

« *2-bis.1.* I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005 ».

10. 4. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:

« *2-septies.* È prorogato alla data del 31/12/2017 il termine per il completamento dell'iter amministrativo e normativo

previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1988/2001, scaduta il 31/12/2001, al fine dello stanziamento del fondo, obbligatorio ai sensi dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165/2001, fissato in via transattiva per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, nonché della adozione dei necessari conseguenziali atti di natura contrattuale e amministrativa da parte delle competenti amministrazioni ».

2-octies. Agli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017, 45 milioni di euro anni per l'anno 2018 e 35 milioni per l'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017/2018 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23/12/2014, n. 190; quanto all'anno 2019 mediante riduzione di 35 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 9. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

« 2-septies. È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un

periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dal comma 3 articolo 1 decreto n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

2-octies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio di cui al comma 2-septies è concessa, altresì, ai magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età ».

10. 8. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dieni, Ciarriello.

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

« 2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Il trattenimento in servizio si applica, altresì, nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore

del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età».

10. 7. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dieni, Carriello.

Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:

2-septies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732 le parole: «giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni», sono sostituite dalle seguenti: «giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 20 novembre 2016 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie»;

b) al comma 733 le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite con le parole: «30 giugno 2017».

10. 11. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«*2-septies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2019 per i magistrati che non abbiano compiuto il 72° anno di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«*2-septies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti ai 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del 72° anno di età per tutti i magistrati».

10. 12. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«*2-septies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2019 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore».

10. 10. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«*2-septies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2020».

10. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

ART. 11.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1.

11. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al comma 432, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, secondo periodo, sostituire le parole: « Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » con le seguenti: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previa espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia sul relativo schema di decreto, accompagnato da una relazione che dia conto dell'attività svolta dalle Sovraintendenze speciali di cui al precedente periodo e ne evidenzi risultati e criticità, ».

11. 2. Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Sopprimere il comma 2.

11. 3. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Sopprimere il comma 2-bis.

11. 4. Palese.

Al comma 3 sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: deve essere destinata.

11. 5. Palese.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole spettacoli dal vivo aggiungere le seguenti: che non utilizzano animali.

11. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Duranti.

Sopprimere il comma 3-ter.

11. 7. Palese.

Sopprimere il comma 3-quater.

11. 8. Palese.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono ridotte del 50 per cento con le seguenti: sono sospese.

- 12. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Sopprimere il comma 2.

- 12. 2.** Zaratti, Quaranta, Costantino, Pellegrino.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: o al 31 dicembre 2018 nel caso di edifici produttivi.

Conseguentemente, al comma 2 lettera b) dopo le parole: 1° gennaio 2018 aggiungere le seguenti: o dal 1° gennaio 2019 nel caso si tratti di edifici produttivi.

- 12. 3.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Il comma 2-quater è soppresso.

- 12. 4.** Palese.

Dopo il comma 2-quater aggiungere, in fine, il seguente:

2-quinquies. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. A decorrere dal 1° marzo 2017, le risorse complessive di cui al comma 6 non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo

dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante. ».

- 12. 5.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:

2-quinquies. In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, fino al 31 dicembre 2018 è sospesa ogni attività di riscossione dell'accisa e dei relativi interessi richiesti nonché delle sanzioni irrogate a seguito del disconoscimento dell'esenzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, I giudizi pendenti sono sospesi su istanza di parte sino alla emanazione della definizione di impresa di auto produzione.

Conseguentemente, ai conseguenti oneri valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

- 12. 6.** Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 13.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi *2-bis* e *2-ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; è prorogato di 12 mesi

3-ter. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma *2-bis*, dopo le parole: « 8 miliardi di euro » inserire le seguenti: « se emittenti 267 azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati ».

13. 2. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi *2-bis* e *2-ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi, e, a decorrere dalla data della legge di conversione del presente decreto, nel citato comma *2-bis*. Dopo le parole: « 8 miliardi di euro » inserire le seguenti: « se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni in mercati regolamentati ».

13. 3. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24

marzo 2015, n. 33, in fondo, le parole: « entro 18 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».

13. 4. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis.1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3;

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti: « e delle attività di cui al comma *2-bis* »;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma *2-bis*;

d) dopo il comma *9-bis*, inserire il seguente:

9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'a-

zienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9.

13. 5. Castricone.

Sopprimere il comma 4-ter.

13. 6. Pesco, Castelli, Cariello.

Al comma 4-ter aggiungere in fine i seguenti periodi: Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono da equipararsi alle cessioni all'esportazione le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati ad essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate ai sensi dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43. Agli eventuali oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

13. 7. Ruocco, Cariello.

Sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies.

13. 8. Pesco, Castelli, Cariello.

Sopprimere il comma 4-sexies è soppresso.

13. 9. Palese.

Sopprimere il comma 4-septies è soppresso.

13. 10. Palese.

Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:

4-novies. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2016 è in fine aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine del 28 febbraio è prorogato sino al 30 giugno 2017 ».

***13. 11.** Tancredi.

Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:

4-nonies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2016 è in fine aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine del 28 febbraio è prorogato sino al 30 giugno 2017 ».

***13. 12.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Invernizzi.

Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:

4-nonies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2016 è in fine aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine del 28 febbraio è prorogato sino al 30 giugno 2017 ».

***13. 13.** Latronico.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

13. 14. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

5-*ter*. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, sostituire le parole: « entro il 31 gennaio 2017 » con le seguenti: « entro il 28 febbraio 2017 ».

13. 15. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: « Su tali prestiti » inserire le seguenti: « su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere, »;

b) al comma 6-*ter*, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

« a) mediante corrispondente utilizzo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies*

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

13. 16. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Su tali prestiti inserire le seguenti: su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,.

13. 17. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Sopprimere il comma 6-bis.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*.*

13. 18. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Dieni, Sorial, D'Incà, Caso.

*Sopprimere il comma 6-*sexies*.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 6-*septies* e 6-*opties*.*

13. 19. Castelli, Cariello, Brugnerotto, Dieni, Sorial, D'Incà, Caso.

*Al comma 6-*septies* dopo le parole: 6-*sexies* inserire le seguenti: su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere, .*

13. 20. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

*Sopprimere il comma 6-*novies*.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6-*decies*.*

13. 21. Cariello, Castelli, Dieni, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Caso.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*novies*, secondo periodo, aggiungere infine le parole: « , sui

cui la stessa Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alla Camere. »;

b) al comma 6-*decies*, sostituire le parole da: « di cui all'articolo 25, comma 6 » fino a fine con le seguenti: « di cui al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. »

13. 22. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Sopprimere il comma 6-quinquiesdecies.

13. 23. Palese.

Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso « ART. 21 », sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunte effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »;

b) al comma 2, capoverso « ART. 21-*bis* », al comma 1:

1) sostituire le parole: « negli stessi termini e con le medesime modalità

di cui all'articolo 21 » con le seguenti: « entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 »;

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: « La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. »;

c) al comma 4:

1) sostituire le parole: « entro il 25 luglio 2017. » con le seguenti: « entro il 10 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018, »;

2) lettera c), sostituire le parole: « 30 aprile » con le seguenti: « 30 settembre ».

13. 30. Alberto Giorgetti, Sisto.

Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso « ART. 21 », sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunte effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »;

b) al comma 2, capoverso « ART. 21-bis », al comma 1:

1) sostituire le parole: « negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 » con le seguenti: « entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 »;

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: « La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. »;

c) al comma 4:

1) sostituire le parole: « entro il 25 luglio 2017. » con le seguenti: « entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018. »;

2) alla lettera c), sostituire le parole: « 30 aprile » con le seguenti: « 30 settembre ».

13. 29. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente: 6-octiesdecies. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso « articolo 21-ter », comma 3, primo periodo le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 4 il primo periodo è sostituito con il seguente: « Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, salvo che il soggetto passivo non comunichi alla Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, di voler anticipare l'applicazione del nuovo regime a partire dal 1° gennaio 2017. ».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni

e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017.

13. 24. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: « , previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: « e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto » sono soppresse e, prima della parola: « l'imposta » sono aggiunte le seguenti parole: « fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia, ».

***13. 33.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 6-septiesdecies aggiungere il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole « , previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: « e, per quelli di cui al periodo precedente, sino

all'adozione del decreto » sono soppresse e, prima della parola: « l'imposta » sono aggiunte le seguenti parole: « fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia, »;

***13. 25.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 6-septiesdecies aggiungere il seguente comma: 6-octiesdecies. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, per i soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

13. 27. Caparini, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno

2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

13. 31. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente: 6-octiesdecies. Al comma 23 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: « al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017, salvo che l'impresa scelgano di applicarlo per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. ».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla

spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

13. 26. Caparini, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 10 gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

13. 32. Alberto Giorgetti, Sisto.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

« 6-octiesdecies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: dal 2000 al 2016 sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2000 al 28 febbraio 2017 » ».

13. 35. Alberto Giorgetti, Sisto.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

« 6-octiesdecies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il versamento degli importi complessivamente inferiori ad euro 60.000 è ammesso il pagamento in 60 rate mensili di pari importo, di cui la prima da versare entro il mese di luglio 2017; per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 60.000, è ammesso il pagamento

in 120 rate mensili di pari importo di cui la prima da versare entro il mese di luglio 2017” ».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole da: « attenendosi ai seguenti criteri » fino alla fine del comma, sono soppresse ».

13. 37. Palmizio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-octiesdecies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa ».

13. 36. Palmizio.

Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente: 6-octiesdecies. All'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

Conseguentemente, all'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi « Fondi di riserva e speciali » delle missioni « Fondi da ripartire », allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. 28. Simonetti, Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

« 6-octiesdecies. Le disposizioni di cui al comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

13. 39. Alberto Giorgetti, Sisto.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

« 6-octiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi ».

13. 40. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 6-septiesdecies, inserire il seguente:

« 6-octiesdecies. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g) primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti

siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229. ».

13. 41. Melilla, Ricciatti, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

« 6-octiesdecies. I termini di pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da corrispondere negli anni 2014 e 2015, già oggetto di differimento al 2017, sono ulteriormente differiti al quadriennio 2017-2020. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre-2004, n. 282. ».

13. 42. Alberto Giorgetti, Sisto.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

« 6-octiesdecies. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016. ».

***13. 44.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Aggiungere infine il seguente comma:

« 6-octiesdecies. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016. ».

***13. 43.** Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.

ART. 13-bis.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a)-bis al comma 1 dell'articolo 96 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, tranne in caso di fatturato annuale inferiore a 10 milioni di euro per cui l'eccedenza è deducibile nel limite del 50 per cento»;

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'onere derivante dal comma 2, lettera *a-bis* valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000 euro, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro.

c) per l'importo pari a 100 milioni di euro, con decreto del Consiglio dei mini-

stri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

13-bis. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

13-bis. 2. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

ART. 13-ter.

(Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane).

1. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) le parole: «anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per Fanno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per Fanno 2016.»

13-bis. 01. Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

ART. 13-ter.

(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio).

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 ».

13-bis. 02. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

ART. 13-ter.

(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « legge 28 dicembre 2015, n. 288 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 di cui ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

13-bis. 04. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

ART. 13-ter.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato 2015).

All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « e a condizione che il bilancio di previsione

2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017 » sono soppresse.

13-bis. 05. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

ART. 13-ter.

(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza).

1. Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza all'articolo 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016, le parole: « nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse.

13-bis. 06. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

ART. 13-ter.

(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica).

1. Dopo il comma 438 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente: « 488-bis, Per i soli comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è con-

sentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017.»

13-bis. 07. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

ART. 13-ter.

(Termine per la deliberazione della Tari).

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe, e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.

13-bis. 08. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

ART. 13-ter.

(Sospensione delle procedure di rilascio degli immobili assegnati o concessi in locazione in favore di enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale).

1. Al fine di consentire l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono sospese sino al 31 dicembre 2019 le procedure di rilascio degli immobili assegnati o concessi in locazione da enti pubblici in favore di enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza.

2. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resterà invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione.

13-bis. 09. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

ART. 14

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 18 mesi.

- 14. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei comuni dichiarati colpiti dal sisma umbro, marchigiano, laziale e abruzzese del 2016 e 2017, godono della precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico.

- 14. 2.** Ricciatti, Quaranta, Pannarale, Costantino.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

- 14. 3.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni

meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.

- 14. 4.** Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine del 30 novembre 2017, di cui al comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli

oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017.

14. 5. Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione prevista dall'articolo 48 comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e alle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.

14. 6. Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

Al comma 6-quater, sostituire le parole: 300.000 euro *con le seguenti:* 500.000 euro.

14. 7. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Dopo il comma 7-bis, inserire i seguenti:

7-ter. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

7-quater. All'onere derivante dal comma *7-ter*, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 8. Ferraresi, Dell'Orco, Dieni, Castiello.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,

n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

14. 9. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:

12-octies. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018,

limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229.

14. 10. Alberto Giorgetti, Sisto.

Dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:

12-octies. Il termine di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

14. 11. Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 14-*quater*.

*Dopo l'articolo 14-*quater* inserire il seguente:*

ART. 14-*quinqües*.

1. All'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole da: « il notaio » fino a: « la sua sede notarile » sono sostituite con le seguenti: « Il notaio, fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, può esercitare le sue fun-

zioni su tutto il territorio regionale, ».

2. All'articolo 27, il secondo comma è abrogato.

14-*quater*. 01. Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 14-*quater* inserire il seguente:*

ART. 14-*quinqües*.

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2017 ».

14-*quater*. 02. Sandra Savino.